

COMUNE DI NICOTERA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/05/2018

ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Insedata in data 5 giugno 2018

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 4

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno 13 del mese di settembre alle ore 15:30 nella Sede Municipale del Comune di NICOTERA si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 MAGGIO 2018, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono i Signori:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1) dott. DOMENICO PRIMERANO | Presente |
| 2) dott. LUIGI VERO | Presente |
| 3) dott. FABRIZIO MARTIRE | Presente |

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Generale del comune di Nicotera Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO

- ✓ che il Comune di Nicotera con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio comunale) n.1 del 22/2/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. del 25/5/2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ che in data 05/06/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Domenico Primerano, Dott. Luigi Vero e dott. Fabrizio Martire;
- ✓ che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento dell'Organo straordinario di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;



- ✓ che in data 05/06/2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale di Nicotera, giusto verbale n. 1 del 05/06/2018 agli atti;
- ✓ che è stato nominato Presidente il Dott. Domenico Primerano;

PRESO ATTO CHE

- ✓ l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestataria di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;
- ✓ opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'ente;
- ✓ è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, può auto-organizzarsi;
- ✓ è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso all'Avvocatura dell'Ente e l'affidamento di apposito incarico a professionista esterno;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, è necessario istituire un servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un Istituto bancario aprendo un conto intestato all'organo straordinario di liquidazione. Lo stesso comma specifica che per gli enti locali il cui tesoriere è un Istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato, nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO :

- ✓ la nota prot.n. 155490 del 18/06/2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – ragioneria generale dello stato ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di tesoreria Unica n 320145, intestata alla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Nicotera;
- ✓ che è necessario attivare l'apposito conto della liquidazione del dissesto, estendendo il rapporto contrattuale in essere tra il comune ed il suo Tesoriere;
- ✓ che il Tesoriere Comunale in essere alla data odierna è la UBI BANCA, attualmente in regime di prorogatio;
- ✓ lo schema di convenzione per la gestione del servizio tesoreria inviato dal predetto Istituto di credito a questo organo in data 20/08/2018 acquisito al prot. Dell'Ente al n. 8530, composto da 19 articoli, che appare conforme agli schemi utilizzati presso altri comuni interessati alla gestione straordinaria del dissesto;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello schema di convenzione.

Ad unanimità di voti, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria inviato dal predetto istituto di credito che si compone di 19 articoli che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale;

2. di delegare il Presidente dell'organo straordinario di liquidazione del comune di Nicotera Dott. Domenico Primerano, a sottoscrivere la convenzione di cui sopra.

3. di trasmettere copia della presente delibera al citato istituto di credito al fine di procedere alla stipula formale ed al MEF ragioneria territoriale dello Stato.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del Segretario generale dell'ente.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria Generale:
./ al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale;

./ alla Prefettura di Vibo Valentia;

./ alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria;

./ alla Corte dei Conti - Procura regionale per la Calabria;

./ alla Commissione straordinaria di Nicotera;

./ all'Organo di Revisione Contabile del Comune di Nicotera ;

./ all'Istituto tesoriere del Comune di Nicotera, UBI BANCA, filiale di Tropea.

Alle ore 17.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

f.to PRESIDENTE dott Domenico Primerano

f.to COMPONENTE dott. Luigi Vero

f.to COMPONENTE dott. Fabrizio Martire

Don Pico
Luigi Vero
Fabrizio Martire



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Amelia Pagano Mariano

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ e per 15 giorni consecutivi

Li _____

IL MESSO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di quindici giorni consecutivi dal _____
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla C.S.L, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Amelia Pagano Mariano

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'ORGANO STRAORDINARIO
DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI NICOTERA E UBI BANCA SPA.**

CIG: _____

Commento [v1]: Da inserire a cura dell'OSL

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di, tra la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di NICOTERA, rappresentato dal Dott. Domenico PRIMERANO nato a il/...../..... codice fiscale - Presidente, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 2 del 11/06/2018, nominata con D.P.R. del 25/05/2018 e UBI BANCA S.p.A. con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8 - 24122, codice fiscale e partita IVA 03053920165, rappresentata da Michele Bovino nato a Corato il 20/12/1961, codice fiscale BVNMHL61T20C983W, in qualità di legale rappresentate, giusta procura repertorio n. 5673 raccolta n. 3556 del 19.04.2018, per atto del notaio Leonardo Cuscito, registrata a Brescia il 23.04.2018,

PREMESSO CHE:

- Che il Comune di Nicotera con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 1 del 22.02.2018 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 25.05.2018, il dott. Domenico Primerano, il dott. Luigi Vero e il dott. Fabrizio Martire, sono stati nominati componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Nicotera;
- in data 05.06.2018 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- in data 05.06.2018, ai sensi dell'art. 252 comma 2, del Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, l'Organo straordinario di liquidazione si e' regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale di Nicotera;

- che con predetta delibera n. 2 del 11.06.2018, la Commissione Straordinaria di liquidazione ha eletto quale Presidente il Dott. Domenico PRIMERANO;
- che le delibere della Commissione Straordinaria di Liquidazione sono assunte a maggioranza dei suoi componenti per come previsto dal D.lgs n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378, afferente il risanamento degli enti locali dissestati, l'Organo Straordinario di Liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed apre un conto di cassa intestato a se stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un Istituto di Credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoga a quelle vigenti per le province ed i comuni, con firma del Presidente e, nel caso di sua assenza o impedimento, dai componenti della Commissione anche disgiuntamente, nel rispetto delle disposizioni della Tesoreria Unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720, e decreto presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990 e delle norme relative al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

Commento [v2]: DA CONFERMARE

CONSIDERATO

- che in data .. / .. /2018 il MEF, con nota n. del .. / .. /2018 ha provveduto all'apertura a favore della Commissione Straordinaria di liquidazione della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. intestata ""
- che in data 10.08.2010 il Comune di Nicotera stipulò con Banca Carime SpA ora

Commento [v3]: DA implementare

Commento [v4]: Da Implementare

UBI BANCA, filiale di Tropea- minisportello di Nicotera, apposito Contratto di appalto per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01/05/2010 – 30/04/2013. Dal 01/05/2013 in regime di prosecuzione con differenti condizioni.

- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita Iva e Codice Fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimata a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'art. 253 del testo Unico, può auto organizzarsi;
- che con Delibera n. del la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Nicotera ha approvato lo schema della presente Convenzione autorizzando il Presidente a sottoscriverla;

Commento [v5]: Testo eliminabile in quanto già autorizzato alla firma con Deliberazione n. 2/2018

Tutto ciò premesso, e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i Componenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1) Il servizio di cassa viene svolto dal cassiere nei giorni e durante il normale orario di apertura degli sportelli al pubblico, presso la Filiale di Tropea (VV), ubicata in Viale Stazione, o presso altra filiale del tesoriere previo preavviso all'Ente di 90gg;

ARTICOLO 2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1) Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto:
- la riscossione delle entrate di pertinenza della massa attiva di cui al piano di risanamento redatto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita, in via ufficiale, al cassiere apposita documentazione;

- il pagamento delle spese di pertinenza della massa passiva di cui al predetto piano di risanamento, con le modalità contenute negli articoli che seguono.

2) L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali.

ARTICOLO 3 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1) L'esercizio finanziario dell'Organo Straordinario di Liquidazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 4 - RISCOSSIONI

1) Le entrate sono incassate dal cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Organo Straordinario di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati numerati progressivamente con firma del Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dai componenti della Commissione, anche disgiuntamente;

Commento [v6]: DA CONFERMARE

2) la Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3) Per gli effetti di cui sopra, il cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

4) gli ordinativi di incasso devono contenere:

a) la denominazione dell'Organo Straordinario di liquidazione ;

b) l'indicazione del debitore;

c) la somma da riscuotere e le cifre in lettere;

d) la causale del versamento;

f) il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario,

g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

h) le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

i) la codifica SIOPE

5) A fronte dell'incasso il cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Organo Straordinario di Liquidazione, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate.

ARTICOLO 5 - PAGAMENTI

1) I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Organo Straordinario di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dai componenti della Commissione anche disgiuntamente;

Commento [v7]: DA CONFERMARE

2) la Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3) Per gli effetti di cui sopra, il cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

4) L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con assunzione di responsabilità da parte del cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti della Commissione Straordinaria di Liquidazione sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

5) I mandati di pagamento devono contenere:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- c) l'ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere – e netta da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- f) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- g) la codifica;
- h) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- i) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l) l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- m) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- n) la codifica SIOPE

6) I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al cassiere.

7) Il cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre, ovvero in caso di firma non conforme allo specimen depositato. E' vietato il pagamento dei mandati provvisori o annuali

complessivi.

8) Il cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

9) I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, tre giorni lavorativi successivi a quello della consegna al tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'OSL sull'ordinativo, il medesimo Organo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il cassiere allega al mandato apposita quietanza ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "PAGATO". In alternativa ed ai medesimi effetti, il cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione Straordinaria di Liquidazione unitamente ed in allegato al proprio rendiconto.

10) Il cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione sul mandato.

11) Il cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

12) la Commissione Straordinaria della Liquidazione si impegna a non consegnare mandati al tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai

pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

13) Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione ai sensi del presente articolo sono posti a carico dei beneficiari, eccetto i bonifici. Pertanto il cassiere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.

Le commissioni inerenti l'esecuzione di bonifici restano a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

14) A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione Straordinaria di Liquidazione unitamente ed in allegato al proprio rendiconto.

15) Su richiesta della Commissione Straordinaria di Liquidazione il cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

ARTICOLO 6 - TRASMISSIONE DI ATTI O DOCUMENTI

Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione al cassiere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta di cui una vistata dal cassiere, funge da ricevuta per la

Commissione Straordinaria di Liquidazione. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE

1) Il cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa. Deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2) Il cassiere è tenuto a mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione copia del giornale di cassa e, con la periodicità trimestrale l'estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere disponibile i dati necessari per le verifiche di cassa.

3) Nel rispetto delle relative norme di legge, il cassiere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa.

ARTICOLO 8 - VERIFICHE ED ISPEZIONI

La Commissione Straordinaria di liquidazione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

ARTICOLO 9

GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO

1) Il cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dello stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

ARTICOLO 10 - IMPOSTA DI BOLLO

1) La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservazione delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza

oppure esente.

ARTICOLO 11

CONDIZIONI, COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

Per il servizio di cui alla presente convenzione, al cassiere sono riconosciute le seguenti condizioni:

1. Compenso annuo di euro **3.000,00** (tremila) oltre IVA;
2. Saranno poste a carico della gestione Commissariale:
 - le spese vive che saranno sostenute per l'espletamento del servizio (postelegrafonici, bolli, ecc.);
 - euro **3,00** per ogni bonifico disposto ;
3. Tasso creditore: **0,05%** (zerovirgolazero cinqueper cento);
4. Tasso debitore: Euribor 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, tempo per tempo vigente, **aumentato di 5,00** (cinquevirgolazerozero) punti percentuali;

La liquidazione degli interessi avverrà in base alla normativa vigente L. 49/2016 e al Decreto n. 343/2016 del Ministero delle Economie e delle Finanze, nelle misure previste dalle leggi predette.

Per il rimborso delle spese relative a bolli, postali e stampati, da effettuarsi con periodicità semestrale, il Cassiere procede alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposita nota – spese. La commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna ad emettere i relativi mandati con immediatezza e comunque entro i termini di legge.

ARTICOLO 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE

- 1) La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2023 e comunque sino alla chiusura della procedura di

liquidazione, salvo revoca come previsto per legge.

ARTICOLO 13

SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1) Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.

2) La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Resta inteso che, nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016, le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Cassiere viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Ente.

ARTICOLO 15 – TESORERIA UNICA:

E' fatto obbligo alla Banca cassiere di rispettare le norme di cui al sistema di Tesoreria unica ai sensi della legge n.720/1984.

ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:

Il cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 17 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ARTICOLO 18- FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti verranno rimesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del foro di

Commento [v8]: Da inserire

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELLE PARTI

1) Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l'Organo Straordinario di Liquidazione e il cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- Per la Commissione Straordinaria di Liquidazione : c/o Comune di Nicotera.
- per il cassiere : Filiale di Tropea di UBI BANCA SpA.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Dott. Domenico PRIMERANO – Presidente)

UBI BANCA SPA

(Michele Bovino - Legale rappresentante per procura)